

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 9 marzo 2012.

**Elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato.**

### L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 27 maggio 2009 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2009 i componenti del Consiglio degli Avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2012 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli articoli 21 e 22,

Decreta:

#### Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 13 maggio 2012 in Roma, presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

#### Art. 2.

L'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura Generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è composto come segue:

Avv. Antonio Tallarida - Vice avvocato generale dello Stato - Presidente

Avv. Pietro Garofoli - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio

Avv. Verdiana Fedeli - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 9 marzo 2012

*L'Avvocato generale:* CARAMAZZA

12A02985

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi (CUP F81H9200000008). Presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra Rfi s.p.a. e il Consorzio Cociv, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e assegnazione del finanziamento.** (Deliberazione n. 86/2011).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;


Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'«Attuazione della legge



n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

all'art. 6-*quinq*ues istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;


precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto decisione di finanza pubblica) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa «sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferrisce il FAS;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che all'art. 4 stabilisce che il FAS assume la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;



Visto il decreto-legge n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla legge n. 15 luglio 2011, n. 211, che:

all'art. 10 detta disposizioni per la ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284/2011 - supplemento ordinario n. 251), che all'art. 41, commi 4, fissa un termine per la formalizzazione e trasmissione al Presidente del CIPE delle delibere assunte dal Comitato relativamente ai progetti di opere pubbliche, e che al comma 5 del medesimo articolo riduce i termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni per il controllo preventivo delle medesime delibere da parte della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio plurimo-

dale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista le delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova» fissando in 4.719 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;


Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione relativo al «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»;

Vista la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006), con la quale questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova» per l'importo aggiuntivo di 148 milioni di euro, portando il costo complessivo dell'opera a 4.867 milioni di euro;

Vista le delibera 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova», con un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» il subintervento «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa



delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 101, con la quale questo Comitato:

per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Genova-Milano», ha disposto un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al programma delle infrastrutture strategiche dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge n. 112/2008;

ha autorizzato Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), in qualità di soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», che include l'opera nella «tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013, allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi non funzionali, tra cui il «Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 84 con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova», del costo aggiornato pari a 6.200 milioni di euro e il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 500 milioni di euro e previsto che prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettesse a questo Comitato:

l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIV, per la relativa «presa d'atto» anche ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera;

il dossier di valutazione aggiornato rispetto a quello approvato con la citata delibera n. 1/2005, per la relativa presa d'atto del nuovo limite di spesa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, con la medesima predetta delibera è stata disposta la proroga di due anni dei termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

Vista la nota 7 ottobre 2010, n. 2677/10 con cui il consorzio COCIV ha trasmesso l'atto di impegno ai sensi dell'art. 2, comma 232, lettera c) della legge n. 191/2009;

Vista la nota 1° dicembre 2011, n. 43809, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova: presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIV e assegnazione del finanziamento per la realizzazione del 2° lotto costruttivo non funzionale»;

Vista la nota 2 dicembre 2011, n. 43847, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la ulteriore nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consegnata nel corso della odierna seduta;

Vista la nota n. 123668, consegnata nel corso della seduta, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha dato parere positivo con prescrizioni;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'asse Genova-Rotterdam, di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T, per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, l'ing. Walter Lupi è stato nominato commissario straordinario delegato del Terzo Valico dei Giovi;

Considerato che in data odierna questo Comitato, preso atto della necessità di ristorare le risorse assegnate con la citata delibera n. 101/2009 a carico del Fondo infrastrutture, a seguito della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla legge di stabilità 2012, ha disposto un finanziamento, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della sopracitata legge di stabilità 2012, di 100 milioni di euro per il 1° lotto costruttivo della linea ferroviaria «AV/AV Genova-Milano - Terzo Valico dei Giovi»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il costo complessivo dell'opera all'esame del Comitato è pari a 6.200 milioni di euro;

che con nota n. 965 del 3 settembre 2010, RFI S.p.A. ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,



struttura tecnica di missione, l'aggiornamento a ottobre 2010 della relazione illustrativa della realizzazione della Linea «AV/AC Milano Genova: Terzo valico dei Giovi» per lotti costruttivi;

che rimane confermata l'articolazione in lotti successivi già approvata da questo Comitato con delibera n. 84/2010:

- 1° lotto costruttivo: 500 milioni di euro;
- 2° lotto costruttivo: 1.100 milioni di euro;
- 3° lotto costruttivo 1.270 milioni di euro;
- 4° lotto costruttivo 1.340 milioni di euro;
- 5° lotto costruttivo 1.200 milioni di euro;
- 6° lotto costruttivo 650 milioni di euro;

che in data 11 novembre 2011 è stato sottoscritto l'atto integrativo tra RFI S.p.A. e Consorzio COCIV;

che con l'atto integrativo il Consorzio COCIV rinuncia, irrevocabilmente, con effetto dall'efficacia dell'atto integrativo medesimo, anche in nome e/o per conto delle consorziate e, comunque, promettendo il fatto di queste ultime ai sensi dell'art. 1381 del codice civile:

a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi verificatisi fino alla data dell'atto integrativo stesso comunque connessi alla convenzione e/o alla progettazione e/o realizzazione della Linea Milano-Genova (dal 1998 riprogettata come «Terzo Valico dei Giovi»). In particolare, il Consorzio conferma le rinunce di cui all'atto di impegno citato in premessa e rinuncia a tutte le pretese risarcitorie fatte valere nel giudizio arbitrale instaurato in data 1° febbraio 2007;

a qualunque pretesa, anche futura, connessa con l'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'opera e/o di lotti costruttivi successivi al primo, senza che il Consorzio e/o le consorziate possano comunque pretendere alcunché a qualsiasi titolo, anche, ove occorra, in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella Convenzione, e fatto salvo solo quanto previsto nell'art. 29 recante «Conseguenze della ritardata o mancata assegnazione delle risorse finanziarie relative ai lotti costruttivi successivi al primo lotto costruttivo»;

che l'atto integrativo riporta le obbligazioni di RFI S.p.A. e del Consorzio COCIV in relazione, tra l'altro, a: rischi e obblighi del Consorzio, termini di esecuzione dei lavori, prezzo forfetario, forza maggiore, valutazione dell'avanzamento dei lavori, adeguamento monetario, pagamenti e anticipazioni, alta sorveglianza e direzione lavori, varianti e modifiche tecniche in corso d'opera, controlli e collaudi, garanzie, penalità, responsabilità verso terzi, logistica, impatto ambientale, pubblicità e riservatezza, qualità, riserve, risoluzione del contratto, organizzazione del consorzio e affidamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e controversie.

che il 2° lotto costruttivo è costituito da opere e attività affidate al General contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A., di cui:

opere ed attività General contractor:

progettazione esecutiva di opere comprese nel lotto;

viabilità extralinea: completamento;

imbocco Galleria di Valico lato sud (Fegino);  
gallerie artificiali, rilevati e trincee da km 0+000 a km 37+395;

gallerie naturali: Campasso (Fegino) - da pozzo fresa a imbocco valico nord;

galleria naturale di Valico binario dispari da km 27+327 a km 22+000 con fresa;

espropri: attività a completamento;  
bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;

monitoraggio ambientale in fase di costruzione;  
demolizioni fabbricati: attività a completamento;  
indagini integrative e bonifica siti inquinati: attività a completamento;

risoluzione interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del lotto;

depositi per le attività di competenza del lotto;

procedure per gli affidamenti a normative CE;

oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A.:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del lotto;

che la relazione istruttoria contiene l'aggiornamento degli elementi previsti dall'art. 2, comma 232, lettera b) della citata legge n. 191/2009 circa le fasi realizzative dell'intera opera per lotti costruttivi, il crono programma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che, oltre alla presa d'atto del citato atto integrativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di assegnare il finanziamento necessario alla realizzazione del 2° lotto costruttivo della linea «Terzo Valico dei Giovi - Linea AV/AC Milano-Genova», pari a 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'art. 32 del citato decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione:

anno 2012 - milioni di euro 140;

anno 2013 - milioni di euro 200;

anno 2014 - milioni di euro 200;

anno 2015 - milioni di euro 288;


anno 2016 - milioni di euro 272;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi», del valore di 1.100 milioni di euro.

2. Per la realizzazione del lotto di cui al punto 1 è disposta a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

3. Prima dell'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo autorizzato al punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comita-



to il dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2 del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», aggiornato con la nuova articolazione temporale dei finanziamenti.

4. Il limite di spesa per l'intera opera resta confermato in 6.200 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sugli impegni contrattuali da assumere tra RFI S.p.A. e il Contraente generale, ai sensi degli articoli da 3.3 a 3.6 dell'atto integrativo di cui alla precedente presa d'atto, e sugli accordi relativi agli adeguamenti progettuali — che comunque dovranno rientrare

nel suddetto limite di spesa — anche ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 6 dicembre 2011

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 20

12A02986

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indicam»

*Estratto determinazione V&A.N/ n. 287/2012 del 1° marzo 2012*

*Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDICAM, anche nelle forme e confezioni: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi; «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Altergon Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Industria, 83030 - Pietradefusi - Avellino - codice fiscale 01367710439.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

AIC n. 036972026 (in base 10) 1389HU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); SIRTON Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in piazza XX Settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

AIC n. 036972038 (in base 10) 1389J6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); SIRTON Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in piazza XX settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: AIC n. 036972026 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 036972038 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

Classe: «C».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: AIC n. 036972026 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036972038 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02826

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pursennid»

*Estratto determinazione V&A.N/ n. 252/2012 del 27 febbraio 2012*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PURSENNID», anche nella forma e confezione: «12 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese - Codice fiscale 00687350124.

Confezione: «12 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 004758049 (in base 10) 04K6K1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

